



COMUNE DI GROSIO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	Numero	28	del registro delle delibere
Oggetto:	ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 (AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024		

L'anno **duemilaventiquattro** addi **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **18:00** nella Sala Consigliare presso la sede Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente;

All'appello risultano presenti:

Componente	Presenti	Assenti
PINI GIAN ANTONIO	X	
RINALDI CHIARA	X	
PINI PIETRO MARTINO	X	
MERLINI STEFANO	X	
CASPANI MARCELLO	X	
GHILOTTI MARIO		X
CAPETTI NOEMI	X	
MODONESI ANDREA	X	
CASPANI ENZO	X	
BESSEGHINI DOMENICA	X	
CASPANI EMANUELE	X	
TOINI CARLO		X
PRUNERI ANTONIO	X	
Numero Totale	11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa **PAOLA LICINIA PICCO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIAN ANTONIO PINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTA la legge n. 67 di conversione del Decreto Legge nr. 39 del 29 marzo 2024, il cui testo è stato approvato in data 23 maggio 2024, che all'articolo 7-quater prevede *“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto*

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 già adottato da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09/05/2023 di adozione della revisione del Piano Finanziario 2022/2025 per l'anno 2023 e successivi;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8”;*

OSSERVATO che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: “l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”;

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif

- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

VISTI gli aggiornamenti biennali dei Piani Finanziari c.d. "grezzi" 2022/2025 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia i documenti di cui al prot. n. 2938/2024 e dalla Determinazione n. 325 del 17/06/2024 adottata dall'Ufficio Economico Finanziario del Comune di Grosio, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, redatti in ottemperanza agli allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta con Determinazione n. 331 del 19/06/2024 adottata dal Segretario Comunale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 19/06/2024 che ha predisposto il Piano Finanziario unitario per il Comune di Grosio;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

"Art. 7.7 - L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]"

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 389/2023:

"1.2. Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1. [...]"

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lettere a) e b), [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2. e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif".

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *"7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione";*

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 aggiornato in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2023 che all'articolo 1.2 dispone quanto segue: *"Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:*

a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;

b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024".

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022/2025 (annualità 2024) come allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 19/06/2024, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 503.571 per il 2024 e ad € 543.739 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomutate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 500.981 per il 2024 e ad € 541.149 per il 2025;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

VISTA l'analisi effettuata dal Comune di Grosio allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato C, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 18 comma 5 del Regolamento TARI;

CONSIDERATO che a decorrere dall'annualità 2024 in ottemperanza alla Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, nell'avviso di pagamento TARI troveranno spazio anche le componenti perequative introdotte da ARERA, che saranno incassate direttamente dal Comune, salvo successivo riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

RAPPRESENTATO che il Comune di Grosio in merito a tali maggiori entrate non è competente né alla determinazione degli importi, stabiliti dalla stessa Autorità sopra richiamata, né alla gestione delle somme in entrata che saranno integralmente destinate alla copertura degli obblighi perequativi su cui lo scrivente ente non dispone di alcuna facoltà di determinazione;

RILEVATO altresì che l'anno 2024 si configurerà come prima annualità di introduzione delle suddette componenti perequative, in merito alla gestione delle quali permangono ancora perplessità non chiarite nemmeno dalla stessa Autorità che le ha disciplinate, soprattutto in ordine alle regolazioni contabili che la gestione di tali entrate comporterà;

UDITI GLI INTERVENTI:

Illustra l'argomento il consigliere **Enzo Caspani** previa nota informativa di carattere generale del Sindaco.

Sindaco: sulla TARI il comune non può fare tantissimo, questo lo dico un po' a tutti i cittadini perché devono sapere come funziona. Sulla TARI noi abbiamo una società che ci gestisce tutto, che fa le tariffe TARI, noi comunichiamo a SECAM i costi che abbiamo come comune, la SECAM emette i suoi, dopo di che Pellegrini elabora tutti i dati e gestisce la tariffa. Adesso si è messo di mezzo anche ARERA che prima non c'era. ARERA ha fatto una normativa in cui decide quali sono le tariffe massime di aumento per una TARI, molto semplicemente ARERA ha deciso che il massimo può essere il 9,6% dell'aumento della TARI, SECAM ha aumentata solamente dell'8,5% se non mi sbaglio, però è come per dire a SECAM, o chi per esso, puoi aumentare.

Enzo Caspani: Arera è stata introdotta per regolamentare il discorso energia, reti e anche ambiente ed è molto invasiva nel senso che fissa delle regole, la regola principale è chi consuma paga, chi produce i rifiuti deve pagare. Tutto il servizio di smaltimento gestione deve essere coperto dalla tariffa quindi non è che il comune ha un granché di spazio di manovra, il comune può intervenire un po' sul discorso della SECAM. SECAM ha fornito un dato che era oltre il limite di crescita del 9,6, abbiamo riconosciuto un limite massimo dell'8,57, non abbiamo riconosciuto tutto. C'è un problema, il nostro gestore, SECAM è la nostra società della quale abbiamo 1,60%, è una società in house, non si va a fare un'asta pubblica per l'affidamento del servizio, la fa SECAM per tutti i comuni, ovviamente SECAM lavora, fa il servizio e ci fornisce i dati. Il loro piano economico finanziario, detto PEF, sostanzialmente è riferito all'anno 2022 quindi loro non fanno nient'altro che fare il consuntivo di quelli che sono i loro costi e vengono ripartiti. Si fa ancora fatica, perché non sempre si riescono ad ottenere le informazioni, attualmente ci dicono che le tariffe dei driver percentuali, noi abbiamo mediamente il 2% di tutto il servizio. In base ai quantitativi prodotti, in base alle ore lavorative per la raccolta, sostanzialmente vengono fuori delle cifre che poi sono riportate. Il consigliere da lettura ai costi variabili del servizio.

Il PEF della SECAM è di 407.347,58 al quale va aggiunto una quota di remunerazione del capitale investito, degli ammortamenti, poi nella tariffa vanno aggiunti i costi del comune in sostanza arriviamo ad un PEF finale di 500.990,00. Loro avevano calcolato una cifra maggiore, noi riconosciamo il limite dell'8,57. Quella parte che non riconosciamo, noi la chiamiamo detrazione, bisognerà capire bene, se eventualmente dovremmo veramente darglieli e quindi andranno recuperati o se invece ci sarà la possibilità di non pagarlo. Noi abbiamo scelto di stare nel limite del regolatore e di non riconoscere di più, il tutto si traduce in un aumento generale delle tariffe che l'avete visto nella parte della delibera dove sostanzialmente per le utenze domestiche, composte da una parte variabile e una parte fissa, comunque le utenze domestiche fascia A, un componente del nucleo abitativo viene fuori 1,29€ al mq, due componenti 1,48€, fascia 3 componenti 1,59€, 4 componenti 1,68€ e oltre i 4 1,76€. Questa per la parte delle utenze domestiche, il calcolo sulle varie tariffe sui musei, autorimesse, distributori, alberghi,

carrozzerie e quant'altro fa parte integrante di questa delibera. La prima rata scadrà il 30 settembre 2024, la seconda rata il 2 dicembre 2024.

Emanuele Caspani: prendo ad esempio l'uso domestico che è passato dallo 0,96 a 1,29, il costo direi che è decisamente innalzato numericamente del 35% in tre anni di consuntivo 2019-2022, perché questo è consuntivo 2022

Enzo Caspani: nel 2019 non c'era ARERA, non c'era la situazione di dissesto della SECAM, ARERA è intervenuta perché c'erano parecchi gestori in forte difficoltà, perché prima facevano dei contratti che dovevano rispettare, però piccolo particolare non coprivano i costi. Quindi che fai? Se fai fallire SECAM perché ad un certo punto se avete visto nel 2019-2020 era finito sulle prime pagine dei giornali la crisi, le banche avevano chiuso i rubinetti, di soldi non gliene davano più, quindi in sostanza ARERA per SECAM, gli ha dato la forza per chiederci di più, dopo come diceva prima il sindaco, il Comune non può fare niente.

Emanuele Caspani: non sto dicendo che è colpa del comune, certo ci sono delle scelte che il comune può fare per contro bilanciare determinate spese, questo noi lo sappiamo, quello che io sto ad indicare è che fondamentalmente nel 2023 a consuntivo, che pagheremo l'anno prossimo, entrerà anche l'ammortamento dei 190.000€ e nel consuntivo del 2024 entrerà anche l'ammortamento dei 175.000€.

Enzo Caspani: l'ammortamento va al 2026. Il 2026 a opera finita viene inserito nei cespiti dei beni ammortizzabili e si comincia l'ammortamento, è il 3% che comunque incide. L'unica voce che non abbiamo motivo di capire come viene calcolato, è il così detto costo del capitale. Il costo del capitale che ha introdotto ARERA dovrebbe essere quel maggiore introito che va praticamente tutto a SECAM che va a remunerare il capitale investito, piccolo particolare il capitale investito, a parte che il Comune di Grosio non mi risulta che abbia messo soldi in SECAM, però sostanzialmente SECAM di utili non ne fa e quindi quei soldi non tornano indietro rimangono a SECAM.

Emanuele Caspani: grazie per la precisazione fondamentalmente il lavoro che faremo andrà dentro il consuntivo del 2024 o del 2025 che sono i lavori fatti all'interno dell'area differenziata e per il nostro punto di vista come abbiamo detto prima il servizio porta a porta, già abbiamo un aumento del 35% ad oggi, molto probabilmente arriverà fino al 50% nei prossimi 1/2 anni. Il servizio di porta a porta secondo noi non è giusto, da questo punto di vista. È una scelta che non dico che contestiamo ma però per noi non è una scelta adatta, come non è la scelta adatta dal nostro punto di vista la gestione di SECAM, andrebbe secondo noi a portare un costo aggiuntivo che potrebbe essere dedotto da una apertura anche come diciamo al sabato pomeriggio e di una attenzione giornaliera con una tessera o quello che si vorrà. Poi sappiamo che gli ingombranti sono un problema, sappiamo che il verde è problema, questo sì, però il fattore è che se noi oltre a questo aggiungiamo un servizio come il porta a porta è evidente che ci viene a costare di più, per noi non è la scelta giusta amministrativamente parlando. Altra cosa che vi vorrei dire, oltre che finanziariamente, il porta a porta, diciamo che porta anche ad altre questioni, come la sporcizia che può lasciare sul territorio, rispetto che un'area differenziata che è arenata da sola. Secondo il nostro punto di vista i termini e i rapporti con SECAM debbano essere comunque rivisti, bisogna trovare una soluzione che non dico che sia drastica, però una soluzione che sia forte per far sì che questi aumenti un pochino finiscano.

Enzo Caspani: io ho partecipato a diversi incontri con SECAM, se guardate i bilanci SECAM aveva nel 2021 più di 80 milioni € di debiti con le banche. In questo tempo, sfruttando il discorso della tariffazione e tutto il sistema idrico, perché poi avendo avuto problemi finanziari, non ha più fatto investimenti, il debito è sceso sui 55 milioni. Però teniamo conto che è sempre una società dei comuni e non abbiamo un'alternativa in valle, quindi uno può pensare di lasciare la SECAM ma i rifiuti li deve raccogliere

Emanuele Caspani: non è lasciare SECAM

Sindaco: il problema di SECAM si trascina da anni il problema è nato dal momento in cui SECAM ha dovuto sorbirsi l'acqua, questo è stato il grosso problema, perché non aveva giustamente previsto un sacco di cose, perché ha dovuto adeguarsi alla Legge Bersani che era stata fatta negli anni 90 perché ha dovuto prendersi le acque in 6 mesi. Questo è un grosso problema che ha SECAM. Una ditta, tu mi insegna che sei un esperto finanziario, non può partire da 5 milioni di fatturato e dopo mesi fallisce. In questo momento SECAM è in forte difficoltà, dobbiamo fare delle riunioni politiche e rifare il CDA di SECAM, perché come sapete bene si è dimessa Caelli perché è il vicesindaco del comune di Tirano per

cui è incompatibile, si è dimesso anche il Della Bella. Abbiamo il direttore generale. A breve dobbiamo cercare un nuovo CDA l'idea che stiamo portando avanti, posso già anticiparlo a tutti, chi può decidere senza chiedere più di tanto ai Comuni sono le 5 Comunità Montane, la Provincia e il Comune di Sondrio, questi 7 enti possono decidere lo stato manageriale della SECAM. Questo io lo avevo già proposto 3 anni fa, non vogliamo avere più un CDA politico, ma vogliamo avere un amministratore "commissario", perché se non facciamo un "commissario" nel giro di 2 /3 anni, non ne usciamo più, ve lo assicuro io, noi avremo sempre problemi con SECAM, questo è il problema che c'è. Deve essere un'azienda e non deve fare politica, questo è il problema di SECAM che c'è stato fino adesso e questo è un problema grosso che stiamo affrontando. A marzo dell'anno prossimo il CDA cadrà a prescindere, stiamo lavorando su questo indirizzo qua. Per il discorso del porta a porta questo possiamo parlarne tranquillamente senza nessun problema, ma quando abbiamo parlato del porta a porta è perché noi abbiamo 150/200 richieste, di persone anziane e altro. Quindi per noi poteva essere un'idea fare il porta a porta.

Rinaldi Chiara: si può anche decidere di farlo per soglie d'età.

Sindaco: il punto fondamentale che mi hanno detto anche gli altri sindaci è che bisogna fare meno rifiuti, questo è il problema che c'è.

Besseghini Domenica: per il cittadino, a fronte a questi aumenti, è non la premialità della differenziata, cioè uno dice perché io devo rompermi le scatole a portare tutto in differenziata e pago un sacco di spazzatura, butto tutto nel sacco, SECAM, passa e me lo prende e me ne frego altamente perché io di mio ho avuto un aumento del 50%, da un anno all'altro mi sono trovata da pagare da 300€ a 700€, ho pagato perché sono dell'idea che un servizio si paga, un servizio non è una premialità, però che il comportamento virtuoso dei cittadini di Grosio che portano in differenziata la spazzatura non venga assolutamente considerato a fronte degli aumenti delle tariffe, secondo me alle persone pesa.

Caspani Enzo: sul discorso del porta a porta abbiamo ragionato. La gente per pigrizia tante volte al posto di portare giù 5 scatole della pizza le mette nel sacco nero. Lo vedo quando sono fuori, c'è giù di tutto. Se diamo la possibilità di differenziare magari quel pigro li porterà il sacchetto, magari. Però se la gente non capisce nei rifiuti ci moriremo tutti, perché ne produciamo in quantità industriale, cresciamo sempre, ci siamo fermati nel 2022, per il covid i chili sono rimasti più o meno uguali, se no cresciamo.

Caspani Emanuele: un'altra idea che abbiamo portato in campagna elettorale era di portare il nero alla differenziata, se lo porti in differenziata, volente o nolente lo differenzi un po' di più. Io parlo del nero quello del lunedì e del giovedì.

Caspani Enzo: c'è la frazione umido che si può gestire diversamente, Albosaggia è stato uno dei primi comuni pilota, bisogna attrezzarsi, ci vuole la compostiera. È un ragionamento che si può approfondire.

Besseghini Domenica: anche in questo senso i privati che già compostano ecc. anche lì la premialità non esiste. Visto che è una società, dovrebbe basarsi sull'educazione dei singoli, se non c'è educazione il concetto di società non esiste. Purtroppo l'educazione non sempre esiste e quindi si chiama bastone carota, nel senso funzionano la premialità e la multa, perché purtroppo funziona così. Sono dell'idea che la premialità e la multa purtroppo servano. Dal punto di vista del come differenziare io ne ho parlato anche con il sindaco si potrebbe fare un pieghevole da dare alle famiglie dove si spiega, io mi ricordo ai tempi, che era stato fatto da Italo, e io lo avevo apprezzato, perché davvero tante volte sulla plastica, uno è sempre lì che dice: dove la metto? Dove la butto? Magari fare una campagna un po' seria in cui si spiega come si differenzia e si spiegano veramente i costi che il comune ha, ma spiegato in modo semplice. Cioè, se voi differenziate al comune costa meno. Se voi non differenziate al comune costa di più. Da quel punto di vista lì il cittadino poi capisce che differenziare è importante, fermo restando la maleducazione di chi porta il sacco nel bosco, lascia il sacco in ciclabile, lascia il sacco ovunque, quello secondo me va multato.

Sindaco: siamo d'accordo.

Caspani Emanuele: ne parleremo se siete disposti, noi volentieri.

Sindaco: volentieri.

Rinaldi Chiara: sono d'accordissimo sulla questione della educazione ci ha fermato il covid e poi purtroppo è stato un progetto che è andato a disperdersi, però c'è stato un progetto bellissimo che portava proprio a questa educazione a quello che poteva essere la differenziata a misura di bambino, ci

sono tre diverse fasce, per i bambini dell'asilo, per le elementari, per le medie. Dovrei capire se lo ripropongono, era già partito avevano aderito tutte le nostre insegnanti è solo che purtroppo per il covid si era disperso, forse ripensare ed arrivare anche alle famiglie tramite i bambini, perché se il bambino ti dice no mamma stai facendo sbagliato secondo me è più facile.

Besseghini Domenica: i sacchi vengono fatti dagli adulti non dai bambini.

Rinaldi Chiara: è vero, però se cresciamo i piccoli.... Potremmo guardare se ci sono progetti in questo senso, perché erano bellissimi.

Sindaco: su questo mi impegno personalmente, ne parlo con il direttore generale di SECAM senza nessun problema, per trovare una soluzione che vada bene a tutti, so benissimo che la TARI è alta, sono il primo ad organizzare una riunione del genere.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Besseghini Domenica, Caspani Emanuele, Pruneri Antonio) espressi in forma palese, essendo 11 i consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. **DI ADOTTARE** il Piano Economico Finanziario così come stabilito dalla Giunta comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 100 del 19/06/2024, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (**Allegato A**) e la relazione di accompagnamento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI CONSIDERARE** i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2024, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;
3. **DI APPROVARE** l'**Allegato C** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 (determinazione dei costi, ripartizione sulle macro-categorie, coefficienti moltiplicatori);
4. **DI APPROVARE**, per l'anno 2024 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2024

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF _{ud} (€/mq)	TV _{ud} (€/mq)	T _{ud} (€/mq)
FASCIA A	1	0,27	1,02	1,29
FASCIA B	2	0,27	1,21	1,48
FASCIA C	3	0,27	1,32	1,59
FASCIA D	4	0,27	1,41	1,68
FASCIA E	>4	0,27	1,49	1,76

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2024

Categorie	TF _{und} (€/mq)	TV _{und} (€/mq)	T _{und} (€/mq)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,37	0,51	0,88

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,37	0,51	0,88
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre	0,37	1,02	1,39
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante), camere d'albergo e strutture ricettive	0,37	1,82	2,19
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,37	1,36	1,73
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,37	1,20	1,57
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,37	4,54	4,91
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,37	1,82	2,19
9 - Discoteche, night club, sala giochi, spettacoli viaggianti	0,37	1,36	1,73
10 - Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,37	3,41	3,78
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,37	2,83	3,20
12 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	0,37	2,27	2,64
13 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	0,37	1,82	2,19
14 - Ospedali, case di cura e riposo	0,37	1,36	1,73
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,37	6,81	7,18
16 - Bar, caffè, pasticceria	0,37	5,68	6,05
17 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	0,37	6,81	7,18
18 - Banchi di mercato genere alimentari	0,37	4,54	4,91
19 - Banchi di mercato beni durevoli	0,37	2,27	2,64

5. **DI FISSARE** le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2024

Prima rata – scadenza **30/09/2024**;

Seconda rata – scadenza **02/12/2024**.

6. **DI DARE** atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2024;

7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

8. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

CON VOTI 8 favorevoli, n. 3 contrari (Besseghini Domenica, Caspani Emanuele, Pruneri Antonio) espressi in forma palese, essendo 11 i consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 per dar corso ai successivi provvedimenti

Deliberazione n. 28 del 28-06-2024

Oggetto: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 (AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
GIAN ANTONIO PINI

Il Segretario
PAOLA LICINIA PICCO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e .ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
PAOLA LICINIA PICCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GROSIO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 (AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(ex Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Grosio, 21-06-2024

Il Responsabile del Servizio
PINI IVANA

Proposta di deliberazione CONSIGLIO Comunale n°58 del 21-06-2024

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GROSIO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 (AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(ex Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Grosio, 21-06-2024

**Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario**

PINI IVANA

Proposta di deliberazione CONSIGLIO Comunale n°58 del 21-06-2024

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GROSIO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 (AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 17-07-2024 per giorni 15 consecutivi.

Grosio, li 17-07-2024

Il responsabile

PAOLA LICINIA PICCO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005

	2024			2025		
	Comune di Grosio			Comune di Grosio		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF	87.215	-	87.215	87.215	-	87.215
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTE	132.082	-	132.082	132.082	-	132.082
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	118.746	-	118.746	118.746	-	118.746
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CBD	5.550	51.878	57.427	16.541	51.878	68.418
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{1a,lv}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{lv}	1.351	-	1.351	1.351	-	1.351
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{OP}_{lv}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	38.528	-	38.528	38.528	-	38.528
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	23.117	-	23.117	23.117	-	23.117
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	23.949	-	23.949	23.949	-	23.949
Fattore di Sharing a	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+a)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR_{sc}	15.806	-	15.806	15.806	-	15.806
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCI_{of}_{lv}	6.801	-	6.801	6.801	-	6.801
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABLE	-	34.005	34.005	-	37.147	37.147
Recupero della $\sum(Ta-\sum T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	20.631	-	20.631
$\sum T_{Va}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	312.821	85.883	398.703	344.442	89.045	433.487
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	139	3.930	4.070	139	3.930	4.070
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	12.314	12.314	-	12.314	12.314
Costi generali di gestione CGG	41.476	28	41.505	41.476	28	41.505
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{sc}	692	-	692	692	-	692
Costi comuni CC	42.148	12.344	54.513	42.148	12.344	54.513
Ammortamenti Amm	17.293	2.821	20.113	18.434	2.200	20.634
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	15.741	2.821	18.563	15.925	2.643	18.589
Remunerazione delle immobilizzazioni in conto R_{sc}	359	-	359	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	33.393	5.642	39.035	34.340	4.843	39.223
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{1a,p}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_p	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{OP}_p	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCI_{of}_p	1.004	380	1.384	950	355	1.305
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	8.635	8.635	-	9.193	9.193
Recupero della $\sum(Ta-\sum T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	4.559	-	4.559
$\sum T_{Fa}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	74.696	30.171	104.868	80.276	29.976	110.252
$\sum T_{a} = \sum T_{Va} + \sum T_{Fa}$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	415.577	116.054	531.631	441.788	134.621	576.409
$\sum T_{a} = \sum T_{Va} + \sum T_{Fa}$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	387.517	116.054	503.571	424.719	119.021	543.739
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			61%			61%
$Q_{a,2}$ / ton			1.568,13			1.398,68
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			23,33			33,16
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,64			34,14
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			0,00			0,00
Totale y			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita						
$PF_{a,2}$			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR_a			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			9,40%			9,40%
(1+p)			1,0940			1,0940
$\sum T_{a}$			503.571			543.739
$\sum T_{Va,1}$			376.796			398.703
$\sum T_{Fa,1}$			87.024			104.868
$\sum T_{a,1}$			463.819			503.571
$\sum T_{a,1} / \sum T_{a,1}$			1,0657			1,0798
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			503.571			543.739
differenza $(\sum T_{a,1} - \sum T_{max})$			-			-
$\sum T_{Va}$ dopo distribuzione della $(\sum T_{a,1} - \sum T_{max})$	312.821	85.883	398.703	344.442	89.045	433.487
$\sum T_{Fa}$ dopo distribuzione della $(\sum T_{a,1} - \sum T_{max})$	74.696	30.171	104.868	80.276	29.976	110.252
$\sum T_{a} = \sum T_{Va} + \sum T_{Fa}$ dopo distribuzione della $(\sum T_{a,1} - \sum T_{max})$	387.517	116.054	503.571	424.719	119.021	543.739
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.590			2.590
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
$\sum T_{Va}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			396.113			430.897
$\sum T_{Fa}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			104.868			110.252
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			500.981			541.149
Attività esterne Ciclo Integrato RU						
Macro Indicatore R1						
R1			1,11			1,11
Calcolo H di partenza						
A_{R1}^{max} sc. sl			43.698			
C_{R1}^{max} sc. sl			46.583.707			
H di partenza			0,1%			
Classe di partenza H			I			
Obiettivi						
Classe obiettivo			5,1%			10,1%
			I			H

**Aggiornamento biennale del Piano Economico
Finanziario TARI 2022-2025
(annualità 2024-2025)**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER L'AMBITO TARIFFARIO
DEL COMUNE DI GROSIO**

Determinazione n. 1/2023 - DTAC ARERA – all. 2

Sommario

1. Premessa	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario	6
1.5 Altri elementi da segnalare	6
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore SECAM S.p.A.	7
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore SECAM S.p.A.	7
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Grosio	7
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Grosio	7
4. Attività di validazione	8
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	9
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	10
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale)	11
5.1.3 Coefficiente C116	13
5.1.4 Coefficiente CRI	13
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	13
5.2.1 Componente previsionale CO116	14
5.2.2 Componente previsionale CQ	14
5.2.3 Componente previsionale COI	14
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni	15
5.4 Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	15
5.4.1 Determinazione del fattore b	15
5.4.2 Determinazione del fattore ω	16
5.5 Conguagli	18
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	19
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	20
5.8 Rimodulazione dei conguagli	21
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	21
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	21
5.11 Ulteriori detrazioni	21
5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	21

1. Premessa

Tramite Deliberazione 389/2023/R/Rif, ARERA ha emanato le disposizioni concernenti l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

All'articolo 27.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif e dalla Deliberazione 7/2024/R/Rif, la stessa Autorità ha disposto quanto segue:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- *per ciascun anno a l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- *l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*
- *gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Con Determinazione 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023 è stato pubblicato dall'Autorità anche lo schema di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario aggiornato, il quale sostituisce il precedente introdotto mediante Determinazione 4 novembre 2021, 2/2021.

La relazione di accompagnamento è composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura dei gestori delle diverse fasi del servizio integrato rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove

predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997).

Dunque, in considerazione anche del Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*, sono direttamente i Comuni a rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni*

necessari alla elaborazione del piano economico finanziario” ed è affidata all’Ente Territorialmente Competente “fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all’Articolo 28 del MTR-2”.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l’ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2023) con Determina del Soggetto Validatore Segretario Comunale n. 331 del 19.06.2024;
- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell’ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2023).

Dal momento che, come sopra detto, l’Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Soggetto Validatore Segretario Comunale come illustrato nella relazione adottata con la Determina n. 331 del 19.06.2024 sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell’ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell’ambito tariffario oggetto del presente aggiornamento biennale del Piano Finanziario unitario è Grosio.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all’art. 1 dell’allegato A alla Delibera 363/2021, come integrata e modificata dalla Delibera 389/2023 (MTR-2 aggiornato), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione dell’aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022-2025 (anni 2024 - 2025). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Grosio – Ufficio Economico Finanziario: gestore della tariffa e del rapporto con gli

utenti e dello spazzamento e lavaggio delle strade;

- Società SECAM S.p.A.: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 28.3 del MTR -2 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando all' Ufficio Economico Finanziario il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e dello spazzamento e lavaggio delle strade e al Segretario Comunale quello di validazione del Piano finanziario.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per quanto riguarda gli impianti di chiusura del ciclo di gestione si rinvia a quanto indicato dal Gestore SECAM Multiutility Company S.p.A. nella propria Relazione al paragrafo *2.1. Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.*

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determina 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2023;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore SECAM S.p.A.

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore SECAM S.p.A. con PEC/nota prot 2938/2024 e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dall'Ente.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore SECAM S.p.A.

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore SECAM S.p.A. con PEC/nota prot 2938/2024 e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dall'Ente.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Grosio

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 325 del 17.06.2024 del Gestore – Ufficio Economico Finanziario.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Grosio

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 325 del 17.06.2024 del Gestore – Ufficio Economico Finanziario.

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Soggetto Validatore – Segretario Comunale con Determina n. 331 del 19.06.2024.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per entrambe le annualità del biennio 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2024	2025
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	€ 463.819	€ 503.571
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	€ 503.571	€ 543.739
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - ΣT_{max}	€ 503.571	€ 543.739

Per l'anno 2025, stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, eventualmente si re-interverrà al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita, le entrate tariffarie, per-entrambe le annualità, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2 aggiornato:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 disciplina il coefficiente C_{116} la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti $CO^{exp116, TV, a}$ e $CO^{exp116, TF, a}$ ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro ρ_a ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'9,6% annuo.

L'art. 4.4-bis del MTR-2 aggiornato, ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, introduce il coefficiente CRl_a , il quale tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente Territorialmente competente sceglie in quale misura valorizzare tale coefficiente, considerando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'9,6% annuo.

Per l'anno 2024 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 389/2023	+ 2,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	-0,10 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
C116	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0,0 %
CRI_a	Recupero inflazione	Paragrafo 5.1.4 della presente relazione	+ 7,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			+ 9,6 %

Per l'anno 2024, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

ΣT_{a-1} : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno $a-1$ (2023), pari ad € 463.819

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 9,6%

ΣT_a : Importo complessivo del Piano Finanziario anno a (2024), pari ad € 503.571

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, in quanto:

$$503.571 / 463.819 = 1,0857 \leq (1 + 9,6\%) = 1,0960$$

pertanto il limite alla crescita delle tariffe è rispettato.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2 aggiornato. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUeff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2022 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 23,33 €cent/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2022: l'importo è pari a 32,64 €cent/kg. Stante quindi la relazione $CUeff_{a-2} < Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a destra della tabella di cui sopra;

- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di γ_a si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a 0 emerge un valore di $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato nella misura del 0,10%.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Al fine di determinare il coefficiente QL_a assunto per l'anno 2024 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Per entrambi gli aspetti, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, ritiene di non valorizzare alcun incremento della variabile in commento.

Al fine di determinare il coefficiente PG_a assunto per l'anno 2024 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Non rilevandosi variazioni relativamente all'anno 2024 l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare a zero anche questo secondo coefficiente, come anche indicato dai soggetti Gestori all'interno del rispettivo PEF "grezzo".

Sulla base delle precedenti indicazioni, il quadrante di riferimento della Gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 è il seguente:

Anno 2024

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Anno 2025

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

5.1.3 Coefficiente C116

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente C_{116a} , lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti $CO_{TV,a}^{116}$ e $CO_{TF,a}^{116}$ riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori coinvolti.

5.1.4 Coefficiente CRI

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente CRI, lo scrivente ETC ha valutato e quindi tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione sostenuti dai Gestori per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023.

Occorre altresì considerare che, anche in tal caso, il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso in cui non avvenga una valorizzazione massima degli altri parametri sopra esplicitati.

Come su indicato difatti, il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'9,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 2,7\% - 0,1\% + 4\% + 3\% = 9,6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente CRI è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga alla valorizzazione massima, che resta fissata all'9,6%.

Alla luce di tali considerazioni, e rilevate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare il suddetto coefficiente nella misura massima del 7% anche considerando che l'applicazione degli indici FOI per la rivalutazione dei costi dell'anno a-2 stabilita da ARERA genera un incremento degli stessi pari al 13,7% (derivante dalla somma incrementale di 4,5% e 8,8%).

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.2.1 Componente previsionale CO116

In relazione alla componente di costo previsionale CO₁₁₆ si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.2.2 Componente previsionale CQ

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che ha previsto l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

Lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Grosio sia ricompresa nello schema regolatorio I.

Lo scrivente ETC conferma quanto proposto dal Gestore SECAM S.p.A. all'interno del Piano finanziario grezzo in relazione alla valorizzazione della componente CQ connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dallo schema regolatorio individuato. Come previsto dal MTR-2 aggiornato nell'anno a+2 (2026), il Gestore SECAM S.p.A, per il quale si valorizza la componente previsionale, procederà alla rendicontazione a consuntivo dell'importo effettivamente sostenuto nell'annualità 2024 e procederà al recupero all'interno del Piano finanziario 2026 (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ stimata e approvata dallo scrivente ETC per l'anno in corso e l'onere effettivamente sostenuto e rendicontato.

5.2.3 Componente previsionale COI

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, $COITV_{,a}^{exp}$, rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa, $COITF_{,a}^{exp}$, rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione

puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti $COITV_{a^{exp}}$ e $COITF_{a^{exp}}$ può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Nel caso specifico del Comune di Grosio non si rende necessaria la valorizzazione di tale componente dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione connessa alle modifiche del perimetro gestionale o al miglioramento dei servizi forniti.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2 aggiornato.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di *sharing* dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte dell'ETC avviene mediante due parametri, b_a e ω_a .

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

b_a è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 ; 0,6]$ e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di

affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Grosio l'Ente Territorialmente Competente sceglie di adottare il valore di **0,6** premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che consentono importanti recuperi: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il fattore $b(1+\omega)$: è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo AR_{Sc} indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell'intervallo $[-0,2 / -0]$ mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range $[-0,4 / -0,2]$

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range $[-0,15 / 0]$ in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range $[-0,3 / -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente. Relativamente all'efficienza della raccolta differenziata, la Deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF ha introdotto il Macro-indicatore R1 - Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. L'art. 6 di tale deliberazione definisce l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore come il prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni (definita dal rapporto tra quantità conferita/ritirata e quantità raccolta) e la relativa qualità (definita dal rapporto tra ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti e ricavi massimi teorici ottenibili).

Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, tale Macro-indicatore R1 è stato calcolato sulla base dei dati dell'anno 2022 (anno α) ed è pari a 1,11. Per quanto concerne la relativa determinazione si rinvia a quanto riportato dal Gestore nella propria relazione al paragrafo "3.1.2. Dati tecnici e di qualità".

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ($\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$), provvede alla quantificazione del parametro ω secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0) \rightarrow ω sarà pari a 0,1

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b (1+0,1)$;

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ rivelano un risultato non soddisfacente \rightarrow ω assumerà valore pari a 0,4;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b (1+0,4)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ invece rivela risultato opposto, non soddisfacente \rightarrow ω sarà pari a 0,2;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b (1+0,2)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore non soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ indica un esito soddisfacente \rightarrow ω sarà pari a 0,3;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b (1+0,3)$.

Con riferimento al Comune di Grosio ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$ soddisfacente,

e

$\gamma_{2,a}$ soddisfacente

si individua, per il parametro ω , il valore di 0,10 da inserire nella formula $b (1+\omega)$ per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
b	0,3 < 0,6	0,60
ω	0,1 < 0,4	0,10
b(1+ω)	0,33 < 0,84	0,66

5.5 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all'interno dell'aggiornamento del PEF 2022-2025, con riferimento alle annualità del biennio 2024-2025, si ritiene necessario fornirne una breve definizione delle componenti che si intende valorizzare:

- Conguaglio recupero differenza valori Wacc e Slic: è il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $WACC_{a,t}$, nonché del tasso $WACC_{RID, a}$, a e del parametro $Kd^{real}_{a,t}$, fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF. Nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023 non erano stati anticipati gli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziari di cui alla citata Deliberazione 68/2022/R/RIF, si è pertanto proceduto al calcolo del conguaglio relativo all'aggiornamento dei parametri finanziari.

- Recupero conguaglio I²⁰²³: è il conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022 – 2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli quantificabili considerando il tasso di inflazione pari a I²⁰²³ = 4,5%, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio sopra indicate relative ai costi fissi e variabili, come di seguito rappresentato:

Conguagli relativi ai costi variabili anni 2024 e 2025

	2024				2025			
	SECAM Multifinity Company	0	0	totale Gestori Comune di Grosio	SECAM Multifinity Company	0	0	totale Gestori Comune di Grosio
Quota residua relativa a RND ₂₀₂₄								
Quota residua relativa alle componenti RND ₂₀₂₅								
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità								
Scostamento CO _{2024,TV}								
Scostamento CO _{2025,TV}								
Recupero CO _{2024,TV} (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO _{2025,TV} (solo se a vantaggio degli utenti)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO _{2024,TV,STV}	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità								
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi variabili e dei ricavi attribuibili alle attività di pulizia, gestione e smaltimento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/RIF)								
Recupero conguaglio I ²⁰²³ - parte variabile	6.801			6.801	6.801			6.801
RC_{2024,TV}	6.801	-	-	6.801	6.801	-	-	6.801

Conguagli relativi ai costi fissi anno 2024 e 2025

	2024				2025						
	SECAM Multiutility Company	0	0	Totale Gestori	SECAM Multiutility Company	0	0	Totale Gestori	Comune di Grosio		
Quota residua relativa alle componenti RCU ₂											
Quota del recupero delle componenti residue ai conguagli relativi ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità											
Scostamento COV ₂₀₁₉											
Recupero CO ₂₀₁₉ (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recupero CO _{exp.IT} (solo se a vantaggio degli utenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recupero CO _{2019-14.17}	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recupero dello scostamento fra le entrate e le tariffe fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità											
Recupero di eventuali conguagli per lo scoppio dei costi fissi attribuibili alle attività di prepubbica, prestazione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/4)											
Recupero differenza valori Wacc e Sic	-	1.423	-	-	1.423	-	380	-	1.370	-	355
Recupero conguaglio I ²⁰²³ - parte fissa		420			420				420		
RC_{Costi f}		1.004			1.004		380		950		355

In merito ai calcoli sottesi alla valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio I2023, il Gestore non ha esplicitato le modalità con cui è giunta alla determinazione dei valori indicati nello schema sopra riportato: l'Ente Territorialmente Competente, riservandosi la facoltà di verificare tali determinazioni in futuro, prende atto di quanto rappresentato dal soggetto validatore in merito all'attendibilità dei dati forniti dalla Società e procede valorizzando l'importo come sopra

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sugli aggiornamenti biennali dei PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

SECAM S.p.a., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.22
A) Valore della produzione	€ 61.495.590
B) Costi della produzione	€ 61.557.744
21) Risultato di esercizio	-€ 2.450.313
Totale Attivo patrimoniale	€ 125.568.723
A) Patrimonio Netto	€ 14.449.372
D) Debiti	€ 96.281.434
D4) Debiti verso banche	€ 64.188.261
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	12%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	77%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	51%

Dai dati sopra riportati, emergono una situazione economica (risultato negativo di esercizio) e patrimoniale (incidenza del debito verso banche) che presentano profili di criticità, ancorché occorra considerare che i suddetti valori fanno riferimento all'insieme dei servizi svolti dalla società, che non afferiscono al solo ambito rifiuti.

A fronte della situazione sopra descritta, la società ha comunque tratto i dati dal bilancio 2022 per la valorizzazione del PEF grezzo 2024; il valore risultante, pur essendo inferiore all'importo del PEF grezzo 2023 rivalutato con la percentuale massima di crescita ammessa da Arera (9,6%), è stato indicato quale corrispettivo da riconoscere per le annualità 2024 e 2025; dall'approccio adottato dal gestore è pertanto possibile desumere l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Il Comune di Grosio, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.6 della Deliberazione 363/2021 dispone che *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti”*.

Per quanto riguarda le detrazioni ex art. 4.6 proposte dal Comune di Grosio questo Ente Territorialmente Competente ritiene di procedere all'accettazione integrale con riferimento a quanto già esposto all'interno del PEF grezzo per l'anno 2025.

Lo scrivente Ente Territorialmente Competente esprime la volontà di procedere con una detrazione ex articolo 4.6 della Deliberazione ARERA 363/2021 corrispondente all'importo eccedente il limite alla variazione annuale, che la Società aveva proposto di sottoporre a rimodulazione ex articolo 4.5 dell'MTR-2 aggiornato. La scelta di applicare la suddetta detrazione, come concesso da ARERA, è funzionale al rispetto della tutela del contribuente, dal momento che si procede a riconoscere al Gestore quanto necessario al mantenimento, per la presente annualità e quella successiva oggetto del presente PEF, dell'equilibrio economico finanziario della Gestione, detraendo esclusivamente gli importi oggetto di rimodulazione.

Questo Ente Territorialmente Competente, considerati i tempi stringenti che hanno inevitabilmente inciso nell'attività di validazione, si riserva di effettuare successive analisi, a seguito delle quali, nel caso in cui dovesse emergere che la detrazione degli importi eccedenti il limite di crescita comprometta l'equilibrio economico finanziario della Gestione, condurrà, entro la successiva

annualità, ad effettuare una revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria secondo le modalità previste dall'articolo 8 della Determina ARERA 363/2021, funzionale al riconoscimento di quanto rappresentato dal Gestore.

Gli importi oggetto di detrazione risultano pertanto essere i seguenti:

- € 28.060 per l'annualità 2024;
- € 17.069 per l'annualità 2025.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Grosio, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Grosio, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare, tra le due annualità 2024 – 2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, anche sulla base di quanto sopra anticipato.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Grosio al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente e ritenendole ammissibili procede ad approvarle.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità evidenzia che l'importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari alla differenza che deriva applicando al totale del Piano Finanziario 2024 le suddette detrazioni: € 503.571 - € 2.590 = € 500.981

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

In esito alla quantificazione del valore di partenza H , considerata la mancanza di dati forniti dal Gestore, sono determinati gli obiettivi annuali di miglioramento per il 2024 e il 2025 sulla base del

calcolo standard proposto dal tool di calcolo. Il posizionamento è effettuato in una delle classi (da A ad I) della seguente tabella e secondo i valori di avanzamento fissati nella Deliberazione 389/2023/R/RIF.

H e obiettivi	H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
$AR_{SC,si}^{Agg}$	43.698		
$CRD_{SC,si}^{Agg}$	46.583.707		
H	0,1%	5,1%	10,1%
Classe di appartenenza	I	I	H

Adozione Piano Finanziario TARI 2022/2025 (aggiornamento biennale 2024/2025) e approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024

ALLEGATO C

1. Analisi dei costi relativi al servizio per l'anno 2024

Il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Anche alla luce della nuova disciplina dettata con Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, viene confermata l'impostazione destinata alla copertura dei costi efficienti. Tuttavia, l'Autorità ha previsto una ripartizione dei costi in Fissi e Variabili in perfetta adesione a quanto prescritto con DPR 158/1999 (Metodo Normalizzato). Il Comune di Grosio però si è avvalso della facoltà di determinare le tariffe ai sensi dell'art. 1 comma 652 L. 147/2013 e pertanto la suddivisione dei costi presente nell'Allegato A alla Deliberazione succitata non trova corrispondenza.

Alla luce di ciò, ai fini della determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del servizio e costi variabili, così definiti:

- i **costi generali del servizio** sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall'utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, ai costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento dell'investimento nonché dell'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo)
- i **costi variabili** sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 – Costi generali del servizio

CAUSALE	COSTO (€)
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	4.069,61
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	12.315,87
Costi generali di gestione CGG	41.504,69
Altri costi COAL	692,18
Ammortamenti Amm	20.113,46
Remunerazione del capitale investito netto R	18.562,51
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	358,54

CAUSALE	COSTO (€)
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtotTF	-1.383,95
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	-2.590,48
TOTALE	93.642,42

Tabella 2 – Costi variabili del servizio

CAUSALE	COSTO (€)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	87.215,16
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	132.081,60
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	118.745,83
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	57.427,18
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	1.351,35
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-23.117,03
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-15.806,10
Oneri relativi all'IVA indetraibile	42.648,93
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	6.800,67
TOTALE	407.347,58

L'importo totale dei costi da coprire mediante tariffa ammonta dunque ad € 500.990,00.

2. Determinazione della tariffa fissa

L'individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si otterrà un costo unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze non domestiche che coinciderà con la tariffa fissa (€/mq).

Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali del servizio imputati a tali utenze:

$TF_{ud} = \text{costi generali del servizio (ut. dom.)} / \text{superficie totale (utenze domestiche)}$

$$TF_{ud} = CG_{ud} / \sum Stot_{ud}$$

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile alle utenze non domestiche

$$TF_{und} = CG_{und} / \sum Stot_{und}$$

I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del tributo) non sono fruiti in modo differente in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti.

3. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo familiare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività K_{ud} con il costo per unità di superficie $C_{us_{ud}}$.

Quest'ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale delle superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.

$$TV_{ud}(n, S) = S * K_{ud}(n) * C_{us_{ud}}$$

Per rendere la tariffazione proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in considerazione il dato relativo agli occupanti dell'alloggio, in quanto variabile direttamente correlata alla produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le abitazioni e similari in 5 fasce, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue:

Numero componenti del nucleo familiare	Denominazione fascia
1	FASCIA A
2	FASCIA B
3	FASCIA C
4	FASCIA D
>4	FASCIA E

La lettera (n) presente all'interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, occorre prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$TV_{ud}(n,S)$ = tariffa utenze domestiche	$C_{us_{ud}}(*)$	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime
	S	Superficie dell'abitazione in mq
	$K_{ud}(n)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

* $C_{us_{ud}}$, ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$C_{us_{ud}} = CV_{ud} / [\sum Stot(n) * K_{ud}(n)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
Cus_{ud} = costo per unità di superficie	CV_{ud}	Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche
	ΣStot(n)	Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti del nucleo familiare
	K_{ud} (n)	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

I coefficienti sono stati desunti da una statistica che ha preso in considerazione i parametri di cui al D.P.R. 158/1999, Allegato A, per la parte in cui veniva disciplinata la tariffa proporzionale alla dimensione dell'alloggio e al numero di occupanti (Ka). In particolare, partendo dalla misura pari all'unità considerata per la prima fascia, il rapporto è stato incrementato con un rapporto proporzionale e regressivo basato sul numero degli occupanti l'utenza, ottenendo i dati sotto-riportati (che sono rimasti invariati dal 2014).

Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>K_{ud}</i> Coefficiente di adattamento per numero di componenti del nucleo familiare
FASCIA A	1	1,00
FASCIA B	2	1,18
FASCIA C	3	1,29
FASCIA D	4	1,38
FASCIA E	>4	1,46

4. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche

Rispetto agli scorsi anni, le categorie di attività non domestiche prese in considerazione sono state razionalizzate al fine di ottenere categorie di produzione omogenea ed al contempo rispettose della realtà territoriale del Comune.

La tariffa variabile per un'utenza non domestica (con attività produttiva A_p e una superficie occupata pari a S_{ap}) è data dal prodotto della superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività K_{und} con il costo per unità di superficie $C_{us_{und}}$.

$$TV_{und}(A_p, S) = S * K_{und}(n) * C_{us_{und}}$$

La sigla (A_p) presente all'interno della formula sta ad indicare la categoria A_p , quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$TV_{und}(A_p, S)$ = tariffa variabile utenze non domestiche	$C_{us_{und}}(*)$	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale delle unità occupate dalle utenze medesime
	S	Superficie dell'unità immobiliare in mq
	$K_{und}(A_p)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

* $C_{us_{und}}$, ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$C_{us_{und}} = CV_{und} / [\sum Stot(A_p) * K_{und}(A_p)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$C_{us_{und}}$ = costo per unità di superficie	C_{und}	Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche
	$\sum Stot(A_p)$	Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa tipologia di attività (A_p)
	$K_{und}(A_p)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

I coefficienti K_{und} sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente correlate alla potenziale produzione di rifiuti.

I tre parametri presi in considerazione sono i seguenti:

- la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e non assoluta) dei valori relativi ai K_d medi presenti nell'allegato A al D.P.R. 158/1999 che forniscono dati presuntivi relativi ai K_g di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell'utenza. Al fine di

ottenere un coefficiente moltiplicatore abbiamo ripartito per fasce omogenee le categorie in base alle quantità medie stimate di produzione;

- il periodo di attività dell'utenza: indica sull'ipotetico monte-ore di attività annuale la durata potenzialmente effettiva delle attività esercitate. I valori di riferimento sono quindi 1,25 per l'attività continua e costante, 1 per l'attività frequente ma non costante e 0,75 per l'attività sporadica;
- il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. I valori di riferimento per tale parametro sono 1,25 per l'utilizzo intenso dei locali; 1 per un utilizzo medio; 0,75 per un utilizzo a bassa densità

Moltiplicando tra loro le variabili descritte sopra, opportunamente valorizzate per ciascuna categoria di utenza non domestica otteniamo i seguenti coefficienti:

Tabella 4 – Determinazione dei coefficienti per la tariffa delle utenze non domestiche

CATEGORIE	Kund Coefficiente di produzione
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,28
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,28
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre	0,56
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante), camere d'albergo e strutture ricettive	1,00
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,75
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,66
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	2,50
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00
9 - Discoteche, night club, sala giochi, spettacoli viaggianti	0,75
10 - Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,88
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	1,56
12 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	1,25
13 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	1,00
14 - Ospedali, case di cura e riposo	0,75
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,75
16 - Bar, caffè, pasticceria	3,13
17 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	3,75
18 - Banchi di mercato genere alimentari	2,50
19 - Banchi di mercato beni durevoli	1,25

5. Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento

Al fine di determinare la tariffa è necessario ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza;
- c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso i seguenti criteri:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	275.812,0	84,66%	49.982,0	15,34%	325.794,0	70%
la produzione di rifiuti (in Kg) - <i>misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999</i>	1.342.430,4	70,73%	555.484,6	29,27%	1.897.915,0	30%

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:

- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra macrocategorie è fornita dalla superficie tassabile in quanto la stessa costituisce l'unico elemento oggettivo indagabile;
- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla produzione di rifiuti in kg, dal momento che lo stesso risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili diversamente.

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende confermare per l'anno 2024:

Tabella 5 – Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	80,48%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	19,52%